



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7082/2010

tra

[REDACTED]

ATTORE

e

[REDACTED]

CONVENUTO

Oggi 23 luglio 2015 ad ore 13,36 innanzi al dott. Simona Boiardi, sono compariti:

Per G [REDACTED] l'avv. [REDACTED] a sostituzione dell'Avv. [REDACTED] posits
fatture relative alla CTP

Pe [REDACTED]

Il Giudice invia le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Simona Boiardi

GIUDICE





Sentenza n. 1111/2015 pubbl. il 23/07/2015
RG n. 7082/2010
Repert. n. 2484/2015 del 05/08/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato *ex art. 281 series c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7082/2010 promossa da:

[redacted] inio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] 42100 [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]

ATTRICE

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in Vh [redacted]
il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

in punto a: "lesioni personali"

Conclusioni: come in atti

BREVE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra [redacted] citava in giudizio il Dott. [redacted] formulando domanda di risarcimento danni per la somma complessiva di € 38.459,00 (ivi compresa la richiesta di restituzione del compenso corrisposto per l'intervento).



Riferiva l'attrice di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico plastico nel dicembre del 2006 al fine di risolvere problemi di lieve flaccidenza cervico-facciale e rinomalgia, inestetismo quest'ultimo cui era associato un deficit respiratorio dal lato sinistro.

L'intervento, eseguito presso il Centro medico privato [redacted] Reggio Emilia dal Dott. [redacted] specialista in Otorinolaringoiatria e dal Dott. [redacted] costato per quanto riguarda il solo intervento di ritlectomia, cioè di lifting facciale con blefaroplastica superiore-inferiore la somma di € 9.000,00 (come da fatture prodotte in atti – all. da 8 a 10 dell'atto di citazione), non sortiva, tuttavia, secondo la prospezzazione attorea, il risultato desiderato dalla paziente ed assicurato dai medici, in quanto si verificava sin dal primo momento un risultato estetico peggiorativo rispetto alla situazione iniziale.

Parte attrice lamentava, altresì, l'omessa informazione in ordine ai possibili esiti cicatriziali con conseguente responsabilità per violazione del consenso informato.

Si costituiva in giudizio il dott. [redacted] quale evidenziava come l'attrice avesse chiesto ed ottenuto, in altra sede, un risarcimento dei danni dal dott. [redacted] per cui l'eventuale risarcimento dei danni doveva comunque essere limitato ad eventuali responsabilità del convenuto con esclusivo riferimento al solo intervento di "ritlectomia con blefaroplastica superiore-inferiore". Parte convenuta negava comunque ogni responsabilità avendo l'intervento ottenuto quanto era possibile e avendo il medico informato in modo preciso e analitico l'attrice in ordine all'intervento e agli esiti cicatriziali.

La causa veniva istruita con consulenza medico legale.

All'esito, veniva fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine per il deposito di note.

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La causa è stata istruita con CTU medico legale.

La C.T.U., dopo avere ripercorso l'iter clinico dell'attrice, ha ritenuto che: "gli esiti dell'intervento chirurgico cui la donna veniva sottoposta in data 2-12-2006 sono risultati morfologicamente ed esteticamente insoddisfacenti ed alterano l'euritmia del viso della donna, specie per quanto attiene l'esito a carico della palpebra superiore dx".

La perizia ha evidenziato l'inadeguatezza dell'intervento di chirurgia plastica rispetto alle finalità cui era finalizzato in quanto non solo non ha determinato quel miglioramento insito nel tipo di

GIURE.IT



intervento effettuato ma ha comportato un peggioramento estetico rispetto alla situazione precedente.

Il consulente offre elementi tecnici precisi al riguardo che comprovano la condotta colposa del medico.

Il CTU evidenzia, infatti, che è possibile ascrivere certamente all'intervento chirurgico praticato la presenza sull'attrice: *"in regione temporale dx una diastasi della cicatrice di circa 1 cm con sovrastante area alopecica, un leggero aumento della calasi cutanea della palpebra superiore destra (ben visibile tuttavia ictu oculi) che arriva a sormontare la regione ciliare, esposizione della regione tarsale sinistra per circa 2 mm e, infine, diradamento del numero ciliare della palpebra inferiore destra"*.

La perizia evidenzia, altresì, che: *"dalla misurazione del quantitativo di pelle (calasi) in eccedenza sulla palpebra superiore rispetto alla piega palpebrale si può apprezzare una asimmetria di quantità a favore di una eccedenza cutanea sulla palpebra superiore destra."*

Questo inestetismo facilmente obiettivabile è dovuto essenzialmente ad una imprecisa calibratura della quantità di cute asportata sulle palpebre superiori che di fatto risulta essere stata asimmetrica".

Risulta, quindi, provato che l'insuccesso estetico delle operazioni chirurgiche praticate sull'attrice sia dipeso da condotta negligente ed imperita del sanitario.

Il Consulente si sofferma, altresì, sul nesso di causalità tra condotta colposa del medico e danno riscontrabile sulla base dei dati oggettivi accertati.

Ritiene questo Giudice di dover aderire alle conclusioni cui è giunto il Consulente, in quanto congruamente motivate e frutto di un corretto iter logico-argomentativo.

Le valutazioni effettuate fanno specifico riferimento all'intervento effettuato dal dott. [REDACTED] di "riedectomia con blefaroplastica superiore e inferiore" ed esulano completamente dalla rinoplastica effettuata dal dott. [REDACTED].

La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio ha quantificato nel 3% la misura dei postumi, senza riconoscimento di alcuna temporanea.

Tale quantificazione del danno viene condivisa da questo giudice.

Quanto alla liquidazione del danno, occorre considerare che il nuovo indirizzo di cui alle sentenze delle sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11/11/08 ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute; la Suprema Corte ha infatti evidenziato come il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisca una categoria ampia ed omnicomprendensiva, nella cui

GIURISTI



liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi correlati al danno biologico, senza duplicare il risarcimento.

In tale nuova ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, le categorie del danno biologico, danno morale e/o del danno esistenziale devono dunque essere ricondotte ad un'unica categoria generale di danno non patrimoniale, nell'ambito della quale dovranno rilevare come singole voci di pregiudizio.

Spetta tuttavia al giudice il compito di procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Ritiene questo Giudice di poter procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale (cumulativamente inteso) facendo riferimento alle Nuove Tabelle di Milano del 2013 tenuto, altresì, conto della recente sentenza della Cassazione del 25 febbraio-7 giugno 2011 n.12408 che ha adottato la tabella milanese a parametro equitativo di riferimento, da porre a base del risarcimento del danno, quale sia la latitudine in cui si radica la controversia.

In dette tabelle si propone una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva" in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

Si tratta cioè di valori monetari "medi", corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzati", in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), salva la possibilità di utilizzare percentuali in aumento laddove il caso concreto presenti specifiche peculiarità che vengano allegate e provate.

Più specificamente, quindi, in applicazione delle Tabelle di Milano del il danno non patrimoniale permanente, avuto riguardo alla percentuale di invalidità (3%) e alla età della ricorrente all'epoca dei fatti (48 anni), ammonta dunque ad 3771,00

In tale somma sono già ricompresi i danni non patrimoniale medi, conseguenti alla sofferenze ed al patema d'animo cagionato legato agli esiti dell'intervento estetico corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili".

Non si ritiene sussistano elementi che consentano una personalizzazione del danno.

Totale danno alla persona euro 3771,00.



Sentenza n. 1111/2015 pubbl. il 23/07/2015
RG n. 7082/2010

Report n. 2484/2015 del 05/08/2015
del Intervento (2-12-2006) e dunque

La stessa somma dovrà poi essere devalutata all' epoca dell'intervento (2-12-2006) e dunque rivalutata sino alla data odierna, con applicazione degli interessi al tasso legale così ottenendo la somma di € 4.395,87 all'attualità.

Sulla somma ottenuta sono stati, infatti, aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare , alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

Deve essere, invece, rigettata la domanda di risarcimento del prospettato danno futuro per eliminare i postumi inestetici.

Il Ctu evidenzia che per correggere l'attuale condizione di inestetismo la paziente potrebbe effettuare una blefaroplastica di simmetrizzazione all'occhio dx: tale intervento, eseguito in regime ambulatoriale, riporterebbe all'iniziale simmetria palpebrale e verrebbe a costare circa 3500,00 euro,

Tale domanda non può essere accolta in quanto non vi sono elementi, da un lato, che consentano di affermare, secondo un parametro di rilevante probabilità (Cass. n. 10072/10), che l'attrice si sottoporrà a ulteriore intervento di blefaroplastica con relativo esborso, d'altra parte si osserva che l'eventuale intervento di correzione andrebbe ad incidere - riducendolo - sull'entità del danno biologico in questa sede riconosciuto e liquidato, conducendo a una illegittima duplicazione - quanto meno parziale - del danno.

Per quel che concerne la domanda di risarcimento danni per mancanza di corretta informazione occorre evidenziare come sul chirurgo estetico gravi un preciso obbligo di informazione in ordine alla realistica possibilità di ottenere il risultato perseguito (da ultimo, in tal senso, sez. III, sent. n. 3046/97).

GIURELLI



La giurisprudenza ha evidenziato come il dovere di informazione del medico sia particolarmente pregnante nella chirurgia estetica, perché:” il medico è tenuto a prospettare in termini di probabilità logica e statistica al paziente la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico, che si ripercuota anche favorevolmente nella vita professionale e in quella di relazione (Cass. 6.10.1997 n. 9705; Cass. 1985 n. 4394). Estremamente chiara sul punto è la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. Civ., Sez. III, 12830/2014) che ha evidenziato come: “il miglioramento del proprio aspetto fisico - che è il risultato che il paziente intende raggiungere con l'intervento acquisita un particolare significato nel quadro dei doveri informativi cui è tenuto il sanitario, anche perché soltanto in questo modo il paziente è messo in grado di valutare l'opportunità o meno di sottoporsi all'intervento di chirurgia estetica. In questa materia, infatti, può parlarsi nella maggioranza dei casi, di interventi non necessari, che mirano all'eliminazione di inestetismi e che, come tali, devono essere oggetto di un'informazione puntuale e dettagliata in ordine ai concreti effetti migliorativi del trattamento proposto. Sotto questo profilo, le caratteristiche e le finalità del trattamento medico - estetico, impongono un'informazione completa proprio in ordine all'effettivo conseguimento del miglioramento fisico e - per converso - ai rischi di possibili peggioramenti della condizione estetica.

La necessità di una informazione puntuale, completa e capillare è funzionale alla delicata scelta del paziente: se rifiutare l'intervento o accettarlo correndo il rischio del peggioramento delle sue condizioni estetiche. È questa la fondamentale caratteristica dell'intervento estetico non necessario”.

Nel caso in esame emerge dalla documentazione in atti (doc. I) che è stato sottoscritto soltanto un modulo prestampato dove mancano completamente informazioni specifiche, esplicite ed esauritive in ordine ai miglioramenti realisticamente perseguibili.

Il modulo si limita genericamente a riferire che: “poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non può essere prognosticata a priori la percentuale di miglioramento del difetto da correggere, l'entità e la durata del risultato”.

Nel suddetto modulo non vengono neppure tratteggiati con chiarezza e concretezza i rischi e le possibili conseguenze pregiudizievoli connessi all'intervento limitandosi anche sotto questo profilo il modulo a riferire, in modo del tutto generico che: “a seguito dell'intervento l'organismo potrà dare delle risposte e delle reazioni non sempre del tutto prevedibili, come ad esempio la qualità delle cicatrici residue, l'eventuale formazione di ematomi e/o sierosi quali eventi che non dipendono solo dalle tecniche chirurgiche impiegate”.

GIURE.IT



Le informazioni fornite non consentono in alcun modo di effettuare un bilancio sui rischi vanaggi dell'intervento stesso ed effettuare una scelta consapevole.

Il modulo relativo alla Blefaroplastica prodotto dall'attrice (quello prodotto dal convenuto non risulta sottoscritto) si limita ad informazioni di massima senza specifico riferimento alla situazione della sig.ra [REDACTED] miglioramenti effettivamente raggiungibili e alle complicanze possibili anche con specifico riguardo alla cicatrizzazione.

Con riferimento alle cicatrici si riferisce genericamente: “ *Le complicanze sono rare e comunque di modesta entità. Comunque variazioni anatomiche individuali, proprie reazioni fisiche e la sua capacità di cicatrizzazione non sono prevedibili*”.

Si deve ritenere, quindi, che non siano state fornite le informazioni necessarie per prestare un consenso informato.

Occorre, peraltro, evidenziare come la giurisprudenza più recente (Cass. Civ., Sez. III, 12830/2014) abbia sottolineato come: “*Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegue un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivante, quando anche l'intervento sia stato correttamente eseguito*”.

La particolarità del risulato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato”.

Si ritiene equo liquidare il danno da omessa completa informazione in euro 3000,00 già liquidate all'attualità.

Deve, infine, rigettarsi la domanda di restituzione del compenso erogato al medico.

La domanda viene avanzata da parte attrice come richiesta risarcitoria spiegata con riguardo al danno costituito da un esborso di denaro rivelatosi inutile (o senza causa) in ragione dell'esito negativo della prestazione.

Parte attrice non ha, infatti, formulato nell'atto introduttivo alcuna domanda di risoluzione per inadempimento del contratto concluso con parte convenuta.

La domanda di risoluzione del contratto non può ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta, formulata da parte attrice di condanna della controparte al risarcimento del danno.

GIURE.IT



Sentenza n. 1111/2015 pubbl. il 23/07/2015
RG n. 7082/2010

Repet. n. 2484/2015 del 05/08/2015
contrattuale può essere proposta

La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto. (Cass. 24-11-2010 n.23820; Cass. 8-5-2012 n.6926).

Né può ritenersi implicita nella domanda di ripetizione trovando questa il suo fondamento nel venire meno del vincolo contrattuale a seguito della domanda di risoluzione che nel caso in esame non è stato richiesto.

Gli obblighi restitutori sono conseguenti alla risoluzione del contratto, e trovano titolo nella sentenza che pronuncia la caducazione di questo.

Quindi l'obbligo di restituzione ex art. 1458 c.c. deriva dalla natura indebita della prestazione, ancorché sopravvenuta, per essere venuto meno - per effetto della risoluzione - il titolo giustificativo, mentre non ha in alcun modo natura risarcitoria.

Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza atteso l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto.

Le spese di Ctu e Ctp (esborso di euro 600,00) vanno poste definitivamente a carico del convenuto.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,

-accoglie la domanda di risarcimento dei danni di parte attrice e condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice, a tale titolo la somma, già liquidata all'attualità, di euro 7895,87;

-rigetta la domanda dell'attrice di ripetizione;

- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU e CTP;

-condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice che si liquidano in € 4835,00 per compenso professionale euro 401,00 per esborsi oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali del 15%..

GIURE.IT



Sentenza n. 1111/2015 pubbl. il 23/07/2015
RG n. 7082/2010
Repert. n. 2484/2015 del 05/08/2015

Reggio Emilia, 23/07/2015

Il Giudice
dott. Simona Boiardi

GIURE.IT

